

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **108/1990** (ECLI:IT:COST:1990:108)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **18/01/1990**; Decisione del **21/02/1990**

Deposito del **02/03/1990**; Pubblicazione in G. U. **14/03/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15152 15153 15154**

Atti decisi:

N. 108

ORDINANZA 21 FEBBRAIO-2 MARZO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35, quarto comma, e 39, prima parte (rectius: primo comma), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1989 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Udine sul ricorso proposto dall'Ufficio IVA di Udine contro la Ditta individuale Foschiatti Lucina, iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio tributario avverso l'accertamento induttivo in materia di IVA, nel quale si era profilata la necessità di disporre indagini istruttorie al fine di stabilire il numero e l'entità delle cancellature, abrasioni e correzioni riscontrate nei registri di un contribuente per apprezzarne l'attendibilità nonché di determinare il ricarico applicabile ai dati di base acquisiti e non contestati, la Commissione tributaria di secondo grado di Udine ha sollevato di ufficio, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 53, prima parte (rectius: primo comma), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35, quarto comma, e 39, prima parte (rectius: primo comma), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, "nella parte in cui escludono che nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie, in assenza di una specifica domanda di parte, possa procedersi a perizia o a richiesta di assistenza di un esperto o del consulente tecnico di ufficio, ponendone le spese in via definitiva o provvisoria a carico dei fondi di bilancio con cui gli uffici finanziari fanno fronte alle indagini sugli accertamenti";

che, ad avviso del giudice a quo, le norme denunciate comprometterebbero il diritto di difesa del cittadino-contribuente (art. 24, secondo comma, della Costituzione), porrebbero l'amministrazione finanziaria in una posizione di vantaggio rispetto al privato (art. 3 Cost.) dal momento che prevedono che il giudice si avvalga soltanto delle relazioni tecniche degli organi dello Stato (art. 35, terzo comma, d.P.R. n. 636), che è anche parte nel processo, ed inoltre se, in applicazione del criterio dell'onere della prova, si dovesse respingere la pretesa impositiva, le stesse norme renderebbero più difficoltoso il perseguimento del principio secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche (art. 53 Cost.);

che non si è costituita nel presente giudizio la parte privata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto le norme denunciate, disciplinando esclusivamente i poteri istruttori delle Commissioni tributarie, non sembrano incidere sui poteri processuali e sul diritto di difesa del contribuente, ed anzi il fatto che il giudice tributario non possa disporre direttamente la invocata consulenza tecnica, ma soltanto ammetterla ove il contribuente la richieda ed a spese di questi, risponde al principio della gratuità del processo tributario, cui si riconnette appunto la previsione che il giudice si avvalga, per i necessari accertamenti tecnici, degli organi dell'Amministrazione dello Stato;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 560 del 1989, ha già dichiarato non fondata la prima questione sollevata negli stessi termini con riferimento ad uno dei parametri ora invocati (art. 24 Cost.);

che le medesime considerazioni svolte a tal proposito inducono ad escludere anche il contrasto con il secondo dei parametri costituzionali (art. 3 Cost.) cui fa riferimento l'ordinanza di rimessione, perché l'acquisizione di ufficio da parte del giudice dei necessari elementi conoscitivi tecnici, per il tramite degli uffici statali, non concreta una violazione del principio di uguaglianza, dal momento che non può "negarsi che il loro apporto sia tale da assicurare quella perizia ed imparzialità," (sent. n. 560 cit.) che l'ordinanza di rimessione mette in discussione, tanto più che l'art. 35, terzo comma, citato, nel prescrivere che la Commissione tributaria possa richiedere "relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato", non prevede che il compito debba essere espletato da organi "i quali già ebbero ad occuparsi delle questioni da risolvere", come erroneamente si sostiene nell'ordinanza di rinvio, ma consente invece al giudice di affidare l'incarico ad un organo amministrativo estraneo alla controversia, il che assicura il pieno rispetto delle garanzie proprie del processo;

che anche la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione, non è fondata perché, a parte la genericità con cui essa è formulata, va rilevato che il principio della capacità contributiva riguarda la disciplina sostanziale del sistema tributario ed esula perciò dalla disciplina del processo tributario, oggetto di censura;

che alle stesse conclusioni di infondatezza si deve pervenire anche per l'altra questione - concernente l'art. 39, primo comma, del medesimo d.P.R. n. 636 del 1972 - che il giudice a quo fa discendere come corollario da quella relativa alla prima delle norme impugnate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35, quarto comma, e 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.